

# **BVGer F-5981/2025 vom 20. August 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-08-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-5981\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5981_2025)

FR: TAF F-5981/2025 du 20 août 2025

IT: TAF F-5981/2025 del 20 agosto 2025

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **E. 2**

Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

### **E. 3**

Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

### **E. 4**

A titolo preliminare, lo scrivente Tribunale rileva che la contestazione inerente all'attribuzione cantonale adottata nel ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, punti II, pag. 3 seg. e IV, pag. 11 seg.), come pure la sua conclusione ricorsuale circa l'assegnazione al I. \_\_\_\_\_ (cfr. ricorso, pag. 13, cifra 4 delle conclusioni ricorsuali), risultano essere irricevibili, in quanto esulano dall'oggetto della presente impugnativa, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D\_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27). Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del TAF A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, né nelle motivazioni né nel dispositivo della decisione avversata v'è alcun riferimento al punto posto in questione. Invero, malgrado si rimarchi che la rappresentante legale in coda al

colloquio del ricorrente del 15 maggio 2025 ha chiesto che l'insorgente fosse trasferito nel I.\_\_\_\_\_, tuttavia una decisione d'attribuzione formale del ricorrente - che è di competenza della SEM (art. 27 cpv. 3 LAsi) - non vi è stata, né può essere evincibile dalle considerazioni e dal dispositivo della decisione impugnata. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione di merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 14 segg., pag. 151 segg. ad art. 7 PA; cfr. anche per analogia la sentenza del TAF D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3). Pertanto, le predette motivazioni e conclusioni ricorsuali, risultano essere inammissibili.

### **E. 5.1**

Il ricorrente, nel suo gravame, ritiene che la decisione della SEM non sia sufficientemente motivata, riguardo alle ragioni per le quali essa avrebbe omesso in un primo tempo di presentare una richiesta di ripresa in carico all'D.\_\_\_\_\_, nonché perché avrebbe rivisto la propria valutazione dopo l'accettazione tacita della competenza da parte dell'D.\_\_\_\_\_, presentando una nuova domanda di ripresa in carico alla Francia (cfr. ricorso, lett. b, pag. 8). Tali censure formali sono da esaminare d'ingresso, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.).

### **E. 5.2**

L'obbligo di motivazione, che deriva dal diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 PA, impone all'autorità di motivare la propria decisione in modo tale che la persona interessata possa, se del caso, impugnarla in modo adeguato e che sia lei che l'autorità di ricorso possano farsi un'idea della portata della decisione (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.6). A tal fine, l'autorità che ha emanato la decisione può limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione, ma deve almeno indicare brevemente le considerazioni che l'hanno guidata e su quali elementi si basa la sua decisione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.2). Non è tuttavia necessario che la motivazione esamini in modo approfondito tutti i punti sollevati dalle parti e confuti espressamente ogni singola argomentazione (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1).

### **E. 5.3**

Ora, tornando alla presente disamina, risulta dall'estratto Eurodac del 25 aprile 2025, che il ricorrente aveva presentato delle precedenti domande d'asilo in D.\_\_\_\_\_ il (...) ed in Francia l(...) (cfr. n. 11/3 e 12/2). Il ricorrente ha poi confermato tali eventi (cfr. n. 18/4). Pertanto, sulla base di tali elementi, malgrado effettivamente ai sensi dell'art. 7 par. 2 RD III, entrasse dapprima in linea di conto l'D.\_\_\_\_\_ per la competenza nella trattazione della domanda d'asilo del ricorrente; tuttavia la SEM poteva scegliere senza alcun arbitrio ravvisabile di rivolgersi dapprima alla Francia con una domanda di ripresa in carico, ciò che ella ha fatto in data 15 maggio 2025 (cfr. n. 24/6). Ricevendo poi una risposta negativa dalla Francia il 28 maggio 2025 che indicava l'D.\_\_\_\_\_ quale Paese competente (cfr. n. 28/1), la SEM si è premurata d'inoltrare entro i termini prescritti una domanda di ripresa in carico del ricorrente all'D.\_\_\_\_\_ il 30 maggio 2025 (cfr. n. 30/1 e 44/6). Malgrado poi l'autorità inferiore, in mancanza di una risposta dall'D.\_\_\_\_\_ entro il termine posto all'art. 25 par. 1 RD III, abbia ritenuto competente quest'ultimo Stato a partire dal 14 giugno 2025 (cfr. art. 25 par. 2 RD III), come risulta dagli atti di causa e dalla stessa decisione (cfr. p.to I/8, pag. 2), la SEM ha inviato una seconda domanda di ripresa in carico alla Francia il 4 luglio 2025, ritenendo che in base alle informazioni rese dalle stesse autorità francesi nel loro rifiuto

precedente (cfr. n. 28/1), la responsabilità per la ripresa in carico del ricorrente sarebbe passata alla Francia ex art. 29 par. 2 RD III a partire dal 4 luglio 2025, essendo che la proroga per il trasferimento del ricorrente, richiesto dalle autorità francesi all'D.\_\_\_\_\_, sarebbe durato fino al 3 luglio 2025 (cfr. n. 28/1 e 35/7). Tali passi processuali sono stati descritti correttamente - non vedendo tra l'altro sussistere alcun errore nel riporto della data di accettazione della domanda di ripresa in carico da parte della Francia nella decisione avversata, che è effettivamente il 18 luglio 2025 (cfr. n. 38/2) come scritto nel detto provvedimento (cfr. p.to I/10, pag. 3 e p.to II, pag. 3) e non il 30 maggio 2025 o il 4 luglio 2025, come argomentato erroneamente nel ricorso (cfr. lett. a, pag. 7) - e sono completamente ricostruibili dalla motivazione esposta nella decisione avversata (cfr. p.to I, pag. 2 e p.to II, pag. 3), pur se breve. Inoltre, dall'articolato memoriale ricorsuale si evince come il ricorrente, malgrado le suddette censure, abbia compreso a sufficienza i motivi sottesi all'emanazione della decisione e l'abbia potuta impugnare con cognizione di causa.

#### **E. 5.4**

Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata e, le censure formali ricorsuali mosse al provvedimento sotto tale profilo, vanno integralmente respinte. Per il resto, le argomentazioni del ricorso riferite ai criteri di determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della domanda d'asilo, riguardano il merito della questione e verranno quindi esaminate nei considerandi seguenti.

#### **E. 6.1**

Nel merito, l'insorgente ritiene poi che la SEM abbia violato le norme sulla competenza poste dal RD III, riconoscendo erroneamente la responsabilità della Francia per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. ricorso, lett. a, pag. 6 seg.). Egli ritiene infatti come sarebbe l'D.\_\_\_\_\_, primo Paese dove egli avrebbe presentato domanda d'asilo e che avrebbe tacitamente riconosciuto la propria competenza a partire dal 14 giugno 2025, lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda d'asilo. Pertanto, egli considera la seconda richiesta di ripresa in carico della SEM alla Francia ingiustificata e quindi inefficace e la conseguente accettazione di quest'ultimo Stato, come irrilevante, riferendosi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) Mengesteab contro Germania, causa C-670/16 del 26 luglio 2017 (Grande Sezione). Altresì, egli ritiene come la seconda richiesta di ripresa in carico alla Francia, risulterebbe tardiva ai sensi dell'art. 23 par. 2 RD III. Infine, non comprenderebbe sulla base di quale norma, la Francia avrebbe avvocato a sé la competenza di trattazione della sua domanda d'asilo.

#### **E. 6.2.1**

Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

#### **E. 6.2.2**

Giusta l'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017

VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Altresì, la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).

### **E. 6.2.3**

Ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

### **E. 6.2.4**

Inoltre, giusta l'art. 29 par. 1 cpv. 1 RD III, il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d RD III, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato o dalla decisione definitiva su ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27 par. 3 RD III. Secondo l'art. 29 par. 2 RD III tuttavia, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

### **E. 6.3**

Nella presente disamina, è assodato e incontestato che il ricorrente, giunto in Europa nel (...), dall'D. \_\_\_\_\_, ha depositato una domanda d'asilo in quest'ultimo Paese il (...) e successivamente, l'(...) ha presentato una domanda d'asilo in Francia (cfr. n. 11/3, 12/2 e 18/4). Altresì, nell'ambito del colloquio Dublino, l'insorgente ha dichiarato che né in D. \_\_\_\_\_ né in Francia egli sarebbe stato questionato e che non avrebbe ricevuto alcuna decisione circa la sua domanda d'asilo (cfr. n. 18/4). Sulla base di tali informazioni, l'autorità inferiore ha chiesto alle autorità francesi, il 15 maggio 2025 - quindi nel rispetto del termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III - la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Come già visto sopra (cfr. consid. 5.3), tale richiesta, per quanto non prettamente corretta sulla base dell'art. 7 par. 2 RD III, non presta il fianco a critiche. Inoltre, come chiaramente evincibile dagli atti all'inserimento e dalla decisione avversata - ma proprio tali elementi passati su silenzio dal ricorrente - la seconda domanda di ripresa in carico dell'insorgente da parte dell'autorità inferiore alla Francia, si basa sul fatto che il trasferimento da quest'ultimo Paese verso l'D. \_\_\_\_\_ scadesse il 3 luglio 2025 (cfr. n. 28/1 e 35/7) e quindi, in applicazione dell'art. 29 par. 2 RD III, la Francia è divenuta lo Stato membro competente (cfr. n. 35/7 e decisione impugnata p.to I, pag. 2 seg.; p.to II, pag. 3). Invero correttamente, essendo la proroga del termine di trasferimento del ricorrente dalla Francia all'D. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 29 par. 2 seconda frase RD III, scaduto il 3

luglio 2025, come enunciato dalla medesima norma (art. 29 par. 2 prima frase RD III), la competenza è stata trasferita allo Stato membro richiedente, in casu alla Francia, in quanto lo Stato membro competente per la ripresa in carico - ovvero l'D. \_\_\_\_\_ - è stata liberata dell'obbligo della ripresa in carico. Pertanto, non si ravvisa in specie alcuna violazione delle norme di competenza sancite dal RD III, a differenza di quanto argomentato nel ricorso. Inoltre in tale contesto è da rilevare come la sentenza della CGUE citata nel gravame, si riferisce ad una fattispecie differente dalla presente (e ad altre norme del RD III; cfr. sentenza della CGUE Mengesteab contro Germania succitata, in particolare §§ 59 segg.), e non è pertanto in alcun modo di supporto alla tesi sostenuta dal ricorrente, né è in grado di condurre il Tribunale a diversa conclusione da quella testé esposta. Altresì, al contrario di quanto addotto nel ricorso, la seconda domanda di ripresa in carico alla Francia, non si basa soltanto sulle risultanze Eurodac, bensì ha quale base principale le informazioni sopraggiunte dalle autorità francesi nel loro rifiuto di ripresa in carico iniziale del 28 maggio 2025 (cfr. n. 28/1), ovvero sul fatto che la competenza (...) fosse cessata a partire dal 4 luglio 2025 (cfr. n. 35/7). La stessa richiesta, si fonda quindi sull'art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III - e non sul cpv. 1 della medesima norma - ed è stata formulata dalla SEM alla Francia il 4 luglio 2025 (cfr. n. 35/7), quindi entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda d'asilo in Svizzera, avvenuta il (...) aprile 2025 (cfr. n. 4/2), posto dalla predetta norma. Sulla base di ciò, la Francia ha accettato la ripresa in carico dell'insorgente il 18 luglio 2025 (cfr. n. 38/2), dunque entro il termine disposto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Infine, il ricorrente si prevale della sua relazione con il presunto figlio presente in Svizzera. A tal proposito il Tribunale rileva già sin d'ora come egli non si possa prevalere validamente in particolare dell'art. 10 RD III - che tra l'altro egli non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto il presunto figlio, nato in Svizzera, non rientra nel cerchio dei "familiari" citati all'art. 2 lett. g RD III (cfr. anche in merito infra consid. 7). Sulla base di tutto quanto precede, la competenza della Francia, risulta quindi essere di principio appurata.

#### **E. 6.4.1**

Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).

#### **E. 6.4.2**

In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, anche all'ora attuale, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). Il ricorrente non ha difatti apportato, neppure nel suo ricorso, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Francia, che è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o

trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le disposizioni precitate. Nulla permette del resto di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE o 3 CEDU, o ancora del principio di non-respingimento (art. 33 Conv. rifugiati), o al diritto all'esame della domanda, per i richiedenti l'asilo, secondo una procedura giusta ed equa (cfr. direttiva 2013/32/UE [direttiva procedura]), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3798/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.2, F-3694/2025 del 28 maggio 2025 pag. 5 seg.).

### **E. 6.4.3**

Alla luce di quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso concreto.

### **E. 7.1**

Per contestare il suo trasferimento in Francia (cfr. ricorso, lett. c, pag. 8 segg.), il ricorrente invoca tuttavia l'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, vista la sua relazione con il figlio neonato presente in Svizzera, il suo allontanamento rappresenterebbe una violazione del suo diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 CEDU e pregiudicherebbe anche all'interesse superiore del figlio ad avere accanto il padre, quindi invocando anche implicitamente gli art. 3 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).

### **E. 7.2**

Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

### **E. 7.3.1**

Dal profilo della protezione della vita familiare, il Tribunale osserva dapprima che l'art. 8 CEDU tende a proteggere soprattutto i rapporti - stretti ed effettivi - che riguardano la famiglia in senso stretto (detta "famiglia nucleare"), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito CorteEDU] *Katsikeros contro Grecia* del 21 luglio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; sull'alleggerimento della condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera di un membro della famiglia nell'ambito delle procedure Dublino [membro di una famiglia al beneficio di un'ammissione provvisoria]; cfr. DTAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Possono essere tutelati anche altri legami

familiari o di parentela, come quelli citati all'art. 16 par. 1 RD III (ad esempio quelli tra sorelle e fratelli o tra genitori e figli maggiorenni), qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). In tale contesto, occorre rammentare che l'interesse del fanciullo, ai sensi degli art. 3 e 10 CDF, è certo primordiale, ma non riveste una priorità assoluta. Esso costituisce un elemento del quale occorre tenere adeguatamente conto nell'ambito della valutazione globale degli interessi in causa (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2; DTAF 2014/20 consid. 8.3.6; sentenza del TF 2C\_681/2022 del 3 agosto 2023 consid. 4.3.3; sentenza del TAF F-3676/2025 del 27 maggio 2025 consid. 6.3.1).

### **E. 7.3.2**

Nel caso concreto, risulta dall'incarto di E. \_\_\_\_\_ e del figlio F. \_\_\_\_\_, che essi sono richiedenti l'asilo, senza ancora alcuna decisione ricevuta da parte della SEM relativa all'esito della loro domanda d'asilo. Pertanto il loro statuto di soggiorno in Svizzera, risulta a questo stadio della procedura, ancora del tutto precario. A tali condizioni risulta pertanto dubbio che l'alleggerimento della giurisprudenza con riferimento al criterio del diritto di soggiorno durevole in Svizzera - rispettivamente del diritto di presenza assicurato - sia applicabile in specie (cfr. per analogia la sentenza del TAF F-3676/2025 precitata consid. 6.3.2). Tale questione può tuttavia rimanere in casu aperta, per i motivi seguenti.

### **E. 7.3.3**

In primo luogo, nei confronti di E. \_\_\_\_\_, già nel colloquio completivo del (...) maggio 2025, il ricorrente aveva allegato che non sarebbero più una coppia e che, esclusa qualche circostanza durante la quale avrebbe dormito presso l'abitazione dell'ex compagna, non avrebbero mai convissuto, essendosi peraltro conosciuti in Svizzera nel (...) (cfr. n. 22/3). Tali circostanze sono perlopiù ribadite anche nel ricorso, dove ha aggiunto che "in questi mesi" sarebbe riuscito "a recuperare almeno parzialmente il proprio rapporto interpersonale con la ex compagna, atteso che essi si vedono in occasione delle costanti visite di quello a G. \_\_\_\_\_ per stare col figlio e che assieme collaborano perché quest'ultimo possa abituarsi alla presenza nella sua vita della fondamentale figura paterna, nonché per permettere al ricorrente di effettuare qualche videocchiamata quando lui è in J. \_\_\_\_\_ per i suoi obblighi procedurali" (cfr. ricorso, pag. 10). È quindi palese che nei confronti dell'ex compagna, il ricorrente non può prevalersi di alcuna relazione stretta ed effettiva - né men che meno dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III - per poter rimanere su suolo elvetico, ciò che tra l'altro egli non sostiene. Per quanto attiene invece alla relazione che il ricorrente intratterrebbe con F. \_\_\_\_\_, si osserva come questi è nato a G. \_\_\_\_\_ il (...), ed ha quindi (...) d'età. Il ricorrente, non ha inoltre ancora formalmente riconosciuto lo stesso quale figlio, anche se dalla documentazione prodotta con il ricorso risulta che egli avrebbe adempiuto dei passi procedurali in tal senso, ma che attualmente in mancanza dei documenti d'identità dello stesso, la procedura dovrebbe essere chiusa con una decisione di non entrata nel merito da parte dell'autorità competente (cfr. scritto del 2 maggio 2025 dell'[...] allegato al ricorso). Pertanto, neppure a breve scadenza, sembra che l'insorgente riconoscerà ufficialmente F. \_\_\_\_\_. Inoltre, con il medesimo non ha mai convissuto e, malgrado qualche incontro con lo stesso sarebbe ripreso nei mesi di giugno e di luglio 2025 - come dimostrato dalle fotografie e dai biglietti di treno annessi al ricorso - in precedenza avrebbe reso visita a F. \_\_\_\_\_ da ultimo il (...) aprile 2025, vedendo per il resto lo stesso nel corso di alcune telefonate (cfr. n. 22/3). Altresì, egli non ha recensito di alcun contributo

particolare a livello finanziario che verserebbe per il mantenimento di F.\_\_\_\_\_. Pertanto, vista l'età del bambino, nonché le circostanze che precedono, pur non escludendo l'affezione che il ricorrente nutrirebbe per il presunto figlio e il suo desiderio di voler creare un legame parentale con il medesimo, tuttavia il Tribunale non ravvede al momento alcuna relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e F.\_\_\_\_\_ ai sensi della giurisprudenza succitata. Non v'è poi ragione di ritenere che il trasferimento del ricorrente in Francia sarebbe pregiudizievole all'interesse del bambino e costituirebbe una violazione dell'art. 3 CDF o 10 CDF, in quanto, come già visto precedentemente, il legame di paternità non è formalmente stabilito, ed in ogni caso, è rilevato che l'interesse primario per il bambino, tenuto conto della sua giovanissima età (poco più di [...]), è di restare con la madre, che è la figura con la quale ha sempre convissuto e che gli apporta le cure e l'educazione quotidiana.

#### **E. 7.3.4**

Visto quanto precede, la situazione del ricorrente in Svizzera, malgrado i legami affettivi che lo uniscono a F.\_\_\_\_\_, non costituisce un elemento decisivo, atto a stabilire una violazione del diritto al rispetto della vita familiare così come protetto dall'art. 8 CEDU. Da ultimo, visto quanto precede, all'evidenza pure l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III, tra l'altro norma non invocata dal ricorrente, è esclusa.

#### **E. 7.4**

Infine, con riferimento allo stato di salute del ricorrente, si osserva che lo stesso è stato riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata, alla quale si può senz'altro rinviare, in quanto completa e corretta ed onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 6), ed è caratterizzato essenzialmente in diagnosi di TBC esclusa, insonnia, tracheomalacia post-traumatica in terapia con C-PAP notturno, prurito generalizzato attualmente silente, dermatite seborroica, probabili emorroidi DD parassiti fecali, probabile gastrite, sindrome lombo-vertebrale acuta non irradiante e non deficitaria di origine verosimile muscolare, lieve miopia senza sequele oculari post-trauma e sindrome post-traumatica da stress, in trattamento farmacologico (cfr. n. 10/3, 27/2, 32/4, 33/3, 34/4 e 40/4). Stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale resa in materia (cfr. sentenze della Corte EDU, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Francia. Del resto, egli potrà continuare le cure ed i trattamenti finora ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. anche in merito la decisione impugnata, p.to II, pag. 6; ex multis la sentenza del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2 con ulteriore rif. cit.).

#### **E. 7.5**

Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

#### **E. 8**

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste all'art. 18 par. 1 lett. b RD

III. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 4) e la decisione della SEM confermata.

#### **E. 9**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate l'11 agosto 2025 sono revocate.

#### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 11**

La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).  
(dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.